



N. [REDACTED] / 2021 Ruolo gen.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

II SEZIONE CIVILE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. [REDACTED], in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta

DA

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notarile richiamato in atti, dall'avvocatura interna.

OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED] rapp. e dif.
giusta procura in atti dall'avv. Antonietta Pelella.

CONVENUTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - Compensi ex art. 9 dell'Accordo 20.9.2001, integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999, nonché ai sensi dell'art. 29, co. 6, del successivo CCNL 2016-2018, per prestazioni lavorative svolte in giorni festivi infrasettimanali - Eccepita incompatibilità con l'art. 44, co. 12 CCNL 1.9.1995 rideterminato

dall'art 25, co. 2 CCNL 19.4.2004 – Diversa *ratio* delle due disposizioni volte a compensare l'una la mancata fruizione di riposo compensativo e l'altra la maggior gravosità del lavoro svolto in turni anche nel giorno festivo – Recente giurisprudenza di legittimità.

Acquisita documentazione e riuniti i giudizi connessi, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale, letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione e deve essere rigettata.

Trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili.

La parte opposta -alle dipendenze dell'ASL convenuta con orario settimanale di 36 ore svolte su turni rotativi- in punto di diritto ha sollevato doglianza di aver svolto, negli anni di cui all'istanza monitoria, numerosi turni di lavoro in giorni festivi infrasettimanali senza fruire né del riposo compensativo, né della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo così come previsto dall' ex art. 9 dell'Accordo 20.9.21, integrativo del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999, ribadito dall'art. 29 del successivo CCNL 2016-2018.

L'ASL opponente ha dedotto l'incompatibilità tra la suddetta disposizione e quella dell'art. 44, co. 12, CCNL 1.9.1995 rideterminato dall'art 25, co. 2 CCNL 19.4.2004, disposizione che, nel prevedere l'apposita indennità per i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in turni rotativi, ha previsto una ulteriore apposita maggiorazione per il turno rotativo svolto in giorno festivo.

Dopo molti contrasti nella giurisprudenza di merito la questione è stata



risolta da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1505 del 25.1.2021; Cass. n. 6716 del 10.3.2021) che ha affermato il principio di diritto secondo cui *l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.*

Il principio, già consolidato in più sentenze, appare condivisibile in ragione della diversa *ratio* che parrebbe ispirare le due disposizioni contrattuali, l'una orientata, appunto, a compensare la maggior gravosità del lavoro concepito in base a turni rotativi, e vieppiù allorquando tali turni ricadano in giorno festivo, l'altra a compensare la mancata fruizione di riposo compensativo del giorno festivo lavorato.

Per le ragioni anzidette l'opposizione deve essere respinta, dovendosi confermare ed anzi dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo apparendo fondata la pretesa sia sotto il profilo dell'*an debeatur*, sia sotto il profilo del *quantum*, non avendo l'ASL sollevata eccezione alcuna né avuto riguardo ai giorni festivi nei quali la parte ricorrente ha analiticamente dedotto di aver lavorato, né con riferimento ai conteggi allegati all'istanza monitoria. Le spese sono interamente compensate tra le parti in ragione della novità della questione solo recentemente risolta dalla Corte Regolatrice.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni



diversa istanza, definitivamente pronunciando nel giudizio raggugliato da epigrafe, così decide:

rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichiara l'esecutività dei decreti ingiuntivi nr. ~~_____~~

compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di opposizione.

Nocera Inferiore, 18/01/2022

IL GIUDICE d. L.

~~_____~~
[Handwritten signature]

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Depositato in Cancelleria
18 GEN 2022
CANCELLERIA LAVORO Il Funzionario <i>[Handwritten signature]</i>



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

II SEZIONE CIVILE - LAVORO

N. 795 /2021 RG

Il Giudice del lavoro, dott. [REDACTED]

letto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

ritenuto che la domanda è fondata sui documenti prodotti;

visti ed applicati gli artt. 633 e segg. c.p.c.

INGIUNGE

A ASL SALERNO , in persona del legale rappresentante p.t., di pagare in favore dell'istante la somma di € [REDACTED] oltre accessori come per legge fino all'effettivo soddisfo, nonché € [REDACTED] per competenze e onorario di avvocato, entro il termine di 40 gg. dalla notifica.

Non sussistono i presupposti di legge per concedere l'esecuzione provvisoria del presente decreto.

Avverte la parte ingiunta che nel termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto ha diritto di proporre opposizione e che, nel termine medesimo, gli atti rimarranno depositati in Cancelleria.

Nocera Inferiore, 18/03/2021

IL GIUDICE

[REDACTED]

